

intervi i biggiuni della Benedetta, Quindicina, Sa
bati infia annis, e quelli in pane, e acqua uati;

carne, si può vivere come tante Religioni che non cu
mangiano mai, come gli antichi monaci, che ne pur
uavano cosa cotta. S. Giovanni Capistrano de' suoi
tempi attesta che gli paysavano sei mesi in Conven
to, senza mai gustarne. E noi per imitare ejempi
si illustri de' nostri antichi non ci dipardiam dalla re
gola, e Costituzioni, e pel nostro mantenimento, ac
commadiamoci come i poveri alla provvidenza di Dio
che non ci lascerà perire. Anzi s'è osservato che ou
più si vive, in povertà, la più abbondano le limosine
anche di carne, che bisogna per la loro abbondan
za rimandare in dietro, o di autorità de' Bene
fattori darli a poveri.

L' s'arriverà questa ultima parte che mostra la cau
tela con cui procedono le Costituzioni. La cosa super
flua non si può ricevere ne anche per darla a poveri,
e però d'autorità del Dux può distinguersi. Su di che
abbiamo una decisione del nostro Cap. Generale v.
Pauporty: dub. 3... An Religious recipiency aliquid que
est materia peccati mortalis absque licentia Superioris
et sine cognitione ejusde: post intervallum temporis
propria auctoritate acceptum danti reddency peccet du
pliciter peccato dupliciter reservato? Et Quod si in
suy rei illius sit fratribus huius peccat peccato dupli
citer cu regervatione. Si autem uir non sit licitus uniu
lantu peccatum facit, perche io penso, le cose illecite
non pagano in dominio della sede Apostolica. Or

Qlo it
la conve
spicciata

Provincia, e si osservi anche l'astinenza nei
due giorni, che precedono la Quaresima / 34/

137

se il dige è superfluo nò dee riceversi, e i Panti-
steggi che sono i Padroni lo distribuiscano a poveri
o di loro licenza e autorità lo distribuiranno Ngl.

34/ Questi digiuni, e astinenze uale in Provin-
cia a poco a poco se'n vanno in disuso fasse

vedi le
Ordini
del 17.

redetta quando de ero Clerico si nel Noviziato

del 12
del 17

come ne' die Luoghi di Reggio si faccia c' segnori

n. 6

Poi si comùnta in bianco, come si dice, e ora-

senzo che in molti luoghi non si fa per niente

d'istesso molto più della Quinticina che si fa

ce ne' quindici di precedente l'Arsunta.

Digiuni in pane ed acqua usati in Provincia sono

le sette vigilia della B. V. i Venerdì di Marzo,

e la vigilia del S. Padre. Ne sabati anche ad

onore della B. Vergine nostra Protettrice, si co-

struma il digiuno c' dar far la collazione qual

che cosa corra. E i due giorni prima la Quaresima

uano consecrati all'astinenza, benché... Nol

hunque nel Rito penzammo far tutto ciò con

gatressa: cioè con un digiuno ricresco la Be-

nedetta, e la Quinticina, e quelli in pane ed

acqua, e così il resto segue rispette. Benché

ne' sabati un Provinciali nella s. visita ordine

che la sera si deesse una irgalata. La Quinticina

è un' uerdua della Quaresima del S. Padre, che la comincia

va dopo la festa di S. Pietro, e Paolo, fino all'Arsunta. Cron. f. c. 20.

10 - Non si facciano provvisioni anche delle cose necessarie per lungo tempo. E si ricordino, che il patire scarsa, e penuria è proprio de' Poveri, come per vero solenne siamo Noi: si soggettino dunque agli effetti della professata povertà, e si filino di Dio, che ha di loro tutta la cura. | 35 | E se alcuna cosa non si

35 / Il denaro, e le provvisioni, come sono i capitoli precari, e come i caratteri de' Frati minori, così sono lo scoglio in cui s'urta facilmente, qualora manca lo spirito, ed il fervore. E per le cerche pecuniarie appunto, e per le provvisioni introdotte si decero principalmente le tante riforme nell'Ordine di S. Francesco, e in particolare la nostra, e in questa stessa Provincia, come consta da nostri Annali latini emessi ad anno 1532, ed è da notarsi, che in questa

Prova si stende con giusta osservanza su di tal punto fino a principi del secolo corrente: Nelle Ordinaz. provinciali del 150 si dice, al n. 7. E si prohibiscono le cerche di musto, e grano per le vigne, e per l'arie, e la compra di musto da conservarsi nelle Botte etc. ma secondo il costume quanto uita sarà nella nostra Provincia si rimetteranno alla Divina Provvidenza, provvedendosi non per lungo tempo, ma per quanto corre il bisogno. Nelle Ordinaz. provv. del 1523 o R. Bernadino d'Angelo in Vado, il 1523. Non essendo a noi lecito senza eccezione di Regola il tener granaii, e Cellari di vino proliamo, espressamente il far cerche di grano in tempo della raccolta, e di musto in tempo della vendemmia sotto pena a controventori della cassatura della Guardiania.

notarsi se trovarne di trivie non, trivie et tempi, ne can-
t'indicarla in propria specie; ne col ricorso a pec-
cunia, ne con altro lecito mezzo /36/ Il Guardia
non non o perciò da se solo, a farne la provvista, ma
di matto dirighe i cattivo. Dr. Due discorsi

nel primo Capitolo, ed altre pere a nostre attivissime
secondo l'argualità dell'eccezione, non mancando il mo-
do di procurarsi il vizio riservia accomunarsi in ciò
con altre Religioni, nient'altrettanto. E se l'estrema re-
ligiosità di qualche luogo richiedesse il procurarsi in tem-
po delle raccolte quale è poco d'gratio: neppur privare
o di mostro, sotto la medesima pena ordinaria che non
si faccia senza l'assento, in scriptis della M. R. Definizione, che
dovrà giusticare se è tal necessità, aggiornando in ciò la
coscienza del Padre.

Per l'ordin. prot. del 1729. Si ordina a S. Guardiano
che non ardiscano fare cevate di grano e musto, e se pri-
ma non avranno la facoltà dalla S. R. Definizione, sotto
pena della cognizione della Guardia.

36. I motti leciti a procurarsi il necessario di trivie
in breve tempo sono la mendicità in propria specie, o
col ricorso a pecunia; più necessario mezzo è il bar-
dovizjo. Questo dicendosi nella veglia che qualcuno non
fosse a noi dato della famiglia nostra la mendicità si
andasse allora quasi mendicita cercare per le porte
la carità. L'altro mezzo ugualmente importare deve
riservare, e cogliere le spese superflue anche si facessero

cerdoti del Convento, dei Frati più anziani, o del R.P. Provinciale f. 37 / avverteendo, come dice Cle-

v. g. in feste con spari, apparsi dispersi, in pranzi, re-
gali, libri, paramenti ecclesiastici, fabbriche &c.
essendo verissimo locchè dice Seneca: Necesaria
non habemus quia superflua querimus. Un altro mo-
do anche vi è che sarà forse il più efficace, ed è il buon
esempio de' Religiosi. Questo è il patrimonio a noi la-
sciato dal Serafico Padre, che se si coltiva ci frutta il
mantenimento de' nostri bisogni. Qualora i secolari
ci osservano uomini veramente di Dio, o siaui al-
cuno, amici della salutudine, datti all'orazione, che
no sappiamo trattare che di Dio, che serviamo loro
di specchio a disprezzar il mondo, a calcare il fasto,
ad abbracciare la croce, ad amare il prossimo, ad ama-
re Dio; e sopra tutto quando ci osservano vivere in ri-
ta povertà, che ci contestiamo del tutto necessaria,
che soffriamo delle penurie, che viviamo sprovvisti
e da veri poveri. Questo è che muove i loro cuori
a frontemente soccorrerci in ogni bisogno, e nella
giornata. Gli si vide in questa Provincia quando si
fece la riforma de' Cappuccini. I Padri da cui si sepa-
ravano, non trovavano di necessario, e però si ajuta-
vano delle proviste. Il nostro Padre trovarono, e cre-
scuti in numero, trovarono anche benefattori che
spendevano migliaia di scudi a fabricar loro tant'op-
ere.

(37) Così comanda Clemente V. Cap. ex. 13. Benche'

mente. Vanno poter si eccedere nel farisi le provi-
sioni; che nel solo caso in cui non c'è altra
via di procurare in altro tempo locche bisogna /38

forse in maggior cautela nelle ordinazioni del
1728. e 1729 addottrina sopra nella note num. 35.
si vuole l'aysergo del M. D. Difinitorio, o si vuole
perche il Provinciale col Difinitorio fanno un triplex
unum. Questo è certo che nel Provinciale solo
bastante il Guardiano. E' d'obbligo secondo Cle-
mentev. il consiglio e consenso di due sacerdoti
discreti del luogo; come de frat. più vecchi per
eccedere nel breve tempo nelle provisioni. E' grincia
rica la lex conscientia di ogni excesso. Hoc autem
dice Clem. V. c. ex vii. *Misericordia vel Custodia simul*
et separativi in suis administrationibus et custodiis
cum Guardiani et duorum de Conventu loci Discretorum
Lacredorum, et antiquorum in Ordine Fratrum consilio, et
ayseru duximus iudicio relinquentur, cum super hoc
specialiter conscientias onerantes.

38 Non extitiole peri relaxare se debent ad
congregationes, et conseruationes huiusmodi faciendo
sed tunc tantu' cu' esteb multu' credibile ex ja exper-
tis quod non possent vita necessaria alicet invenire
mejuri et. Sed dicique il' necessario potest alicet scilicet
sine provisionibus inveniri ut eos collancordiam men-
dicità in propria specie o per ricovero a pecunia, col
lavoro più onesto, con visecare l'espege non ricevuta
via. Et non auctoratio illa non si decimata capia

2 Ne si cerchino frutti a risporli per lungo tempo
[39] Ne si tengano api, porci, galline, colombe / 40

appigliare il Convento al ripiego delle provissioni, ch
tanto egofitario dal nostro Stato. E questa è
la riflessione che an da fave i Superiori nell'accor
dare la facoltà a provvedersi anticipatamente. Tutt
re i conti sù la sola economia non basta, si an
da tirare sù l'economia della gerifica promessa
povertà: qual mostra spesa che non si trova al
la giornata il bisognevole, perché si fanno spezie
non necessarie, o perché i fratelli vivono agiati ne
s'applicano alla fatica, anjine pure fanno i
severissimi del Convento, e si chiamano Scolari a fa
tici per noi quali assorbiscono molte limosine,
dovendoli manterere; o perché i fratelli non dann
furon exemplo, ne vogliono stare a penuria.
ne fidarsi della Divina provvidenza Ec. Infatti
in questa Provincia stessa, come di sopra s'è no
tato, introdotti i Cappuccini, e cresciuti in numero
trovarono tutto sino a principj del corrente se
colo, e lo trovarono in abbondanza, quando i
Padri Osservanti da cui si separarono, diceano,
che la divisione raffreddata l'obbligava a pro
viste, non potendo trovare il necessario alla
giornata

[39] Costituz. c. 6.

[40] Tener tali cose sarebbe opposto alla Regola.

se sottratti nei banchi. Ne si riportano solo a abbazi,
fruttiferi a caricarre dispone, ma solo per man-

perché tali cose sono veridite preso i legisti di
cui a' noi è vietato non solo la proprietà, ma pure
l'uso. Constat. Dice il Polito in c. 6. Reg. n. 41. quod
nondum redditus, nec possessio[n]e aliquay, sed nec horum
y[n]s licet proprietat[is] sit p[ro]p[ri]etatis fratry habere pos-
sunt: Unde nec vacas, nec oves, pecunia, nec
sue, nec papay nre columbaj, nec gallinæ et cetera
hujus generis fratry habere possunt, sive ipsi hoc ha-
beant, sive alii pro ip[s]is ad eundem suu[m] levandas rece-
sint. Vero è, che per tenere tali animali per farre
iugos, non già per averne anche successione, in tal
caso quella non sarebbe rendita, o come da nostri si
chiama possessione, ma beni semplice propria. Pe-
rò in tal caso si devono regolarci i frati come abbiamo
detto ne' numeri antecedenti del nostro Commento circa
le provvistioni, con questo di più, che si ha da vedere
se far provvistioni specialm[en]te con ricorso a pecunia per
carne sia o no conforme alla regola: In quello par-
ticolare dunque abbiamo l'osservanza in questa provin-
cia, in cui si vietavano tali provviste ad un qualcon-
tempo. Nelle ordinaz. provinciali del 1718. n. 4. si dice
In molti Conventi d'introduzione di rendire per servizio
del frutto per meji, e meji anche per un anno, poche
cosa che anticamente mai si praticò in questa Provincia
che però si da licenza tanto di poter tenere nei luoghi
quei perciò che bisognereanno per la comodità del frutto
per venti giorni, e non più prima d'ammazzarli.

giarne i finiti alla giornata. [41] Né dall' Ebro
si ricarino legumi per l'annata, ma orzaij ^{eng}

Nelle Ordinaz. piov. del B. Bernardino S. Angelo in
Vado il 1723, pur si dice: al num. 22. Intendiamo
con nostra somma amarezza, che alcuni Guardiani nè
no gelanti sì sono prega la libertà in ritenere
copelli d'api in quantità notabile per poi venderle il
miele. — Questo però è doppio disordine: tener copel-
li, per vender il miele, cosa illecita anche per gli or-
talij, come dice Clem. V. c. xix. §. licet vero. Habet
tamen hortos aliquos ut colantur, ac oleva, et alias
hortalicia pretio distractahancus pice non et vineas, re-
pugnat sine regule, et Ordinis puritati. Quindi nella
decisione de Capitoli Generali v. Alvearia, nell'an.
1691. dub. I. si legge: An siceat alvearia tenere, e
Apes multiplicare? In modo fuit sine expensis, et si
scandalosus. Il negativo. E presso il Civillo de morien
eleemosynis. si aduce: un'altra decisione del Cap. Gen.
del 1633. in cui si dice esser meglio ricorrere a pecunia
per la cera, che tener alveari, che il ricorso a pecunia
è lecito secondo la regola, e l'abuso degli Alveari non deve
introdursi.

[41] Le Costituzioni che devono da noi osservarsi vie-
tanot tenersi botti, o garigli. Questa fu la pratica
tenuta in Provincia sino a principj del corrente secolo,
come si può leggere sopra nel n. 35. Del nostro Comune
e a giorni nostri nell' luogo vecchio di Reggio s'intro-
ducono in Convento le botti: e si vanno introducendo in
altri Conventi; benché alcuni vietengono ancora l'esser-

semplici, tra quali si comprendono gli erbaggi, e 149
i stessi legumi, purché a modo d'erbaggi, siano

vano a pratica antica.

Egli Alberi, e Viti nell'Orto ci sono lecite purché siano in poca quantità, cioè quanto bastino ad averne a suo tempo le frutta, non già a farne raccolta di frutta per tutto, o parte dell'anno, e riportarla nelle dispense. Questa foggia di raccolte si riduce a rendere, che a noi come dice Clem. V. sono proibite:

Ungue annui redditus inter imobilia censeantur a jure, ac injuriis di redditus obtinere paupertati, et mendicitati regnet: nulla donatio est, quod predicis fratibus redditus anciuare sicut et possessiones vel eam etiam usq; cum eis non reverentur concubus recipere, vel habere conditione considerata ipsorum non licet. I.c. caim. S. Olympe. E il Poliziano in c. 6. n. 41. Possessionum nomine... omnia que successive fundificant intelliguntur utrumque orum raccordi &c. Quin Di Nicolo' II. c. exiit § Ad huc facio auverato, che se si lega a frati una vigna, o campo per coltuarlo, no possumo riceverlo secondo la regola, poiché tal legato sarebbe per noi annua rendita, e tiver di rendite, e non sivere opposto alla mendicità, e alla serafica povertà.

Il P. Bern. da Bologna. legg. 21. c. 6. §. 8. Gli orti nostri fanno essere non possedesi ma un domestico orto da ricavarne ortaggi, che ordinatamente occorrono. Ma chi vi seminasse grano, orzo, legumi, etihi vi piantasse altri di frutta, d'olive, vidi potrebbe egli farlo? Di grazia rinoriamo l'idea d'un Orto domestico, giacchè questo, e non altro dicemmo aver saputo il Pontefice conoscere permesso a frati. Vi è mai vi grano, orzo, legumi? No, perche tali spezie entrano

si consumino / 42 /

16. In Refettorio bastano 4. parature di tovaglioli, e risacce, e bocali d'acqua, e vino a provvista della famiglia. In Cucina piatti, e uccellini

nelle raccolte de' Campi a far provisioni. Vi ha soltanto erbaggi di questa, e quella sorte, e non più. Vi ha ancora delle piante fruttifere, ma non d'Olivo o di faro olio, né di quei frutti da caricare le Guardarobbe, benché di quelli che spiccati costo si mangiano. Piuttosto vi ha delle uve, ma non come in una vigna da fare vino, farsi da avere dell'uva per cagliaia, e mangiarseia.

42. Gli Orti ci son conceduti a faticare in essi, o ilverbi dopo i Studi, o dopo le altre mentali applicazioni, e non esse astretti a uscir fuori il Convento: Ci son conceduti per averne gli ortalij per uso nostro, come si dice nel C. Eximij otto nome d'Ortalij non s'intendono già il grano, il muro, i legumi per l'annata, il farro, riso &c. questi frutti della cultura si chiamano rendite secondo tutti i legisti: in simili ortalij consistono in erbaggi, e cose simili che subito si consumano. E che questa sia l'intelligenza sincera di tal voce, è la sua vera nozione ristata altresì dal glossario del Brugage: ove per ortalij in medio quo o sia nell'età di mezzo: appunto nell'età in cui fu fatta la nostra regia, e le pontificie esposizioni: Per ortalij disi s'intendevano in erbaggi, e i legumi verdi, cioè, che si usano quando sono ancor nell'orto a modo d'erbaggi. Non devono intendersi frati avanzarsi in questo, e convertire l'orto in campo, che mancerebbono alla promessa povertà: e riprenderebbono l'uso delle rendite si contrarie alla minoritaria

all'istessa proportione: Ne s'usino uagi di rame eccetto
quelle di cui non può farsene di meno /43/ il che con-
munità bastano q. parature di murande, e fagoletti

profesione. È istesso che delle frutta, e legumi val
per le legna: che vi sia un bocchetto per questo solle-
vo, e' cui si conserva più tosto lo spirito, e da il va-
coimento: ne abbiamo la pratica del nostri antichi,
e de' primi tempi dell'Ordine: ma che si tenga un tal
bisco per venderne poi la legname, come potrebbe succo-
dere se l'alberi fysero di castagna: O pure per altri ugi
di quadrietto: allora sarebbe quella una rendita granua-
le, e' che verrà ogni tanti anni al Convento, e' violente-
bè la nostra mendicita. Si legga il libro della Bozagna. pag. 21.
c. 6. §. 8. C. Elem. V. c. Crux: Et est vero, non solum
sit licet, sed et multis convenienter rationi quod rati
...? Hortos et arces habeant competentes: ... ad habendo
necessaria hortalia pro aliis. Habere tamen hortos augnos
et colantur, ac ouera, et alia hortalia in pretio distractan-
tur, nec non ex aliis, et repugnat sue Regule, et Ordinis
puritati ad etiam premissa habent repugnium fructuum
suis temporibus habeatur ad naturam et formam provenientem
appropriatum. E certamente gli eriaggi stessi, e i puri or-
tigli, se si fanno a fine di renderli, sarebbono rendite a
noi uicarie, quali sono per i secolari gli Ordini che da lor
si colovano per agitare i prodotti.

43/ Qui si pregevise un uyo che sembra moderato nelle
nostre officine. L'uyo arco, e stretto certamente non
permetterebbe tanto. Quanto a uagi di rame si vede che
quelli riguardo ai poveri sono pregiosi: I poveri si

Nelle celle. il letto, un soffettino, un sedile di legno
alcune Divote immagini di Carta, la lucerna, e la
scansia per chi ne ha bisogno secondo il parere del
Prebato⁴⁴. In Sacrestia gli ueeniti sian confor-
mi al regolamento del Rituale di nostra Religione⁴⁵.

contentano di vasi di creta, e volerli non è rame
pentole di rame, quattare, coppie di rame è un
uicire dalla sfera di poveri: ne il pretesto che duran
più punto soffrano: come rispose S. Felice in somiglia-
te incontro dicendo che Celi non dorea dar conto a
Dio se l'abito durasse più; ma se fuisse povero, e vil-
⁴⁴ Siegre l'uso moderato nelle nostre celle:
al Noviziato certamente no' s'era aloro nelle
celle nostre se quella dovea esser la nostra re-
gola da professi: Se dunque ora giochiamo le va-
gliamo sedie più comode, o in più numero, e
teniamo quadri di pittura, o figure di carta, e
ma nella numerosità eccidenti, o altre cose
teniamo a nostro uso senza una speciale necessita
e di licenza **Del Prebato**, deve darne al S. Padre, un
giorno stretto conto. Su di ciò che abbiamo nelle Ordinazi-
oni del 1712. n. 3. questo Statuto: Che verun laico il
quale non sa leggere, ardisca, contro la volontà del S. Padre
imparare sotto pena di privazione a chi impara, e an-
chi insegna di cinque discipline e cinque pan, ed acqua in
pubblico Refettorio. Da soddisfarsi fra il termine d'un mese
è quelli fratelli laici, che non sanno leggere o scrivere, non ardi-
scano tener altri libri, che l'Ufficio della B. V. o qualche libretto
Divoto, coll' approvazione del P. Guardiano. E non possa tene-
re calamari in Cella, ne scrivere a venire se non a Superior

Nelle origini si possono tenere i strumenti per il lavoro,
che appartiene ad onesta, come dichiarano i Ponentezi,
pure nel numero, e qualità sian conformi a Poveri 146,

3 in tal caso s'intendono il calamaro da qualche parte de
la famiglia, vedete con qual rigore si stava ne' principij
di questo secolo! Chi conservara si faccia anche disciplina
e cinque passi ed acqua come sopra, ed il superiore che non si
vigilera ad una tanta trasgressione si fara per una volta la
disciplina in pubblico Refettorio. Se poi per ufficio, o per
qualche altro riguardo alcun frate laico avesse necessita di
rester in cella il calamaro, manifestato il bisogno al R.R. i
Provvedimenti si concedera la licenza in scriptis.

Di questo rigore non vi stupirete se leggente nelle nostre Or-
niche l. 2. c. 11. c. 18. c. 22. che il frate minore non
fossia secondo l'intenzione del S. Padre voler altro a suo uso
che l'Altro colla corda, e mutande, e un rite che volea
un salterio a suo uso per imparare a leggere, non di dalmat.
degliano compiaciuto, per essere stimato superfluo e contro
la Regola.

45 Si legga il libro de Sacris ritibus del nostro Generale Gioan-
Maria Da Noto: ivi nel libro 3. si disegna la qualità e
quantità della singolare borsa del Coro, che della Sacrestia se-
condo la Decenza, e la nostra povertà: con cui dobbiamo con-
formarci.

46/Se i Frati devono faccere per vivere come comanda la
regola, è chiaro dunque che devono averne gli strumenti
e questi quali saranno? quelli appunto che richiede
il lavoro: non già vano, o curioso, ma beni serio, e
onesto: si per servire a secolani, come per i servizi del
Convento: pure i strumenti siano nel numero, e qualità
conformi a poveri.

Non s'accettino legati contro la dichiarazione di Nicolo
III. f. 45. E visitando alcun infermo no' l'inducano a
lasciarci cosa temporale: e volendo da se farlo vi resista,
no quanto giustamente possono/48/ No' vi sia più d'un
terzianò in Convento/49/ Ne ammettano secolari a

c. 14/ La dichiarazione di Nicolo III. che se il legato sara in fo
ma a noi lecita si puo accettare avendone bisogno, se in
forma illecita come se uno ci lasciase una caja per offrire
la una tenuta per coltivarla: Deo rifiutare: Si Testator
modus secundu greci fratribus eorum conditione inspecta
pere non licet exprimat in legando; ut si legaveret fratribus
vincal vel agru ad excollendis, domu ad locandu, vel sim
ilia verba in similibus proficeret, aut modos similes in velib
grendo servaret: a tali legato, et ejus receptore per omne
modus Fratres abstineant.. Si vero modus licet in legando
Testator expreserit ut si diceveret: Seque pecunia p[ro]p[ri]o Fratru
necessariis expendenda, vel domu agru vincal, et ci
milia ad hoc quod per certa persona vel personas idone
as distractantur, et pecunia de rebus ijsis accepta in f[est]o
vel alia fratre necessaria conservatur. Aut ie legando si
milibus modis, vel regis utatis: in hoc capitulo in om
nibus est per omnia /scilicet/ declaratis coru[m] necessariis et mo
deraminiibus supradictis/ quanta ad fratres servari de
cerimoniis, quod personas est superius in concessis pecuni
arum et emporiis declaratis, non invenimus. Et
soggiunge che senio s'exprime modo nel legato i singoli
fatti nel modo a noi letato, e si decouerit peracte iurata
come nelle limosine pecunarie indeterminante

148/ Cofetti 22 c. 4mo.

149/ Questo era l'uso di questa. Dunqu'è: Dicitur in